



Proposta n. 530 / 2018

PUNTO 11 / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/03/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 393 / DGR del 26/03/2018

OGGETTO:

Costituzione della società in house "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A." ai sensi dell'art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017. Approvazione degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della società, nonché dell'accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Stefania Zattarin	Presente
Vicesegretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Costituzione della società in house “Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.” ai sensi dell’art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017. Approvazione degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della società, nonché dell’accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Col presente provvedimento viene deciso di costituire insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia la società *in house* che, ai sensi dell’art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017, dovrà subentrare nella concessione autostradale attualmente affidata ad Autovie Venete S.p.A. e vengono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della società, nonché dell’accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima *newco*.

Il relatore riferisce quanto segue.

Attualmente la Regione del Veneto partecipa per una quota pari al 4,83% al capitale della società Autovie Venete S.p.A. che gestisce l’autostrada Venezia – Trieste con diramazioni Palmanova – Udine e Portogruaro – Pordenone.

In proposito bisogna considerare che la concessione relativa alla gestione delle reti autostradali attualmente in capo ad Autovie Venete S.p.A. è scaduta il 31.03.2017 e che in data 14.01.2016 era stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto al fine di individuare ed adottare gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l’affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione autostradale in questione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti a detto accordo.

Il 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016, che, all’art. 178, comma 1, prevede: “*per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento della concessione secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell’articolo 5. Fatto salvo quanto previsto per l’affidamento delle concessioni di cui all’articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali*”.

A tal proposito si fa presente che l’art. 18, L.R. 30/2016 prevede: “1. *La Giunta regionale è autorizzata a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla società per azioni Autovie Venete.*

2. *La Regione del Veneto partecipa direttamente o tramite propria società partecipata alla costituzione della società con un capitale iniziale pari ad euro 5.000.000,00.*

3. *La Giunta regionale può innalzare la partecipazione al capitale sociale di cui al comma 2 fino a un massimo di euro 50.000.000,00, previo parere della competente Commissione consiliare.*

4. *Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.”*

La costituzione della *newco* di cui sopra, come già rappresentato con precedente DGR 142/2017, ai fini di quanto previsto dall’art. 4, D.Lgs. 175/2016, risulta pertanto necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione del Veneto.



Successivamente è intervenuto l'art. 13 bis, D.L. 148/2017, convertito in L. 172/2017, che ha modificato la disciplina prevista dall'art. 178, comma 8 ter, D.Lgs. 50/2016 e che al primo comma ha stabilito: *“per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:*

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;*
- c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.”*

Tali previsioni sono state richiamate dalla nota, inviata alle Amministrazioni regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto dal Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici del MIT, il 7 febbraio scorso, con la quale le Regioni, in qualità di futuro soggetto concessionario, vengono richiamate ai rispettivi adempimenti e al rispetto di tempistiche particolarmente stringenti per addivenire entro il 31.12.2018 alla sottoscrizione della nuova Convenzione, specificando altresì che *“... Qualora il nuovo Concessionario, per la gestione della Concessione, intendesse avvalersi della facoltà di ricorrere a società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati, dovrà preliminarmente richiedere l'iscrizione nell'Elenco ANAC ai sensi di quanto previsto dell'art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016, tenendo costantemente informata la scrivente Direzione dei successivi sviluppi.”*

In particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la citata nota inviata il 07.02.2018, ha informato la Regione FVG e la Regione Veneto:

- di aver provveduto a richiedere all'Autorità di Regolazione dei Trasporti l'acquisizione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. g), D.L. 06.12.2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e che a seguito della suddetta istanza l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato un procedimento volto a definire il sistema tariffario da inserire nella nuova Convenzione fissando come termine di conclusione del procedimento medesimo il 31.10.2018;
- che, non appena sarà pervenuto il parere richiesto dall'ART, procederà a sottoporre al CIPE per l'approvazione lo schema di convenzione che verrà sottoscritto successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della suddetta delibera CIPE.

Successivamente, la Regione Friuli Venezia Giulia con propria deliberazione n. 498 del 09.03.2018 ha approvato lo schema di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per l'esercizio del controllo analogo congiunto relativi alla costituenda Società e autorizzato la sottoscrizione di tali documenti al fine di costituire insieme alla Regione del Veneto la società *in house* autostradale.

In proposito, si fa presente che tali documenti erano stati preventivamente sottoposti all'attenzione dei competenti uffici della Regione del Veneto che hanno pertanto potuto fornire anche il loro contributo.

Pertanto, al fine della loro approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto, si allegano al presente provvedimento gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda Società *in house* nonché lo schema dell'accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima da parte delle due Regioni (**Allegato A**).



Come risulta da tale documentazione, la Società avrà la denominazione di “Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.” e verrà costituita con un capitale di € 6.000.000,00 di cui € 4.020.000,00 conferiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed € 1.980.000,00 dalla Regione del Veneto.

La società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, nel rispetto della normativa vigente.

Inizialmente la Società verrà affidata ad un Amministratore Unico che resterà in carica fino al perfezionamento della convenzione di concessione autostradale trentennale con il MIT.

Il Collegio Sindacale sarà composto inizialmente da tre componenti effettivi e due supplenti riservandosi i soci di elevarne il numero degli effettivi a cinque ove ciò fosse richiesto dal MIT o prescritto dalla convenzione.

La revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 175/2016, sarà affidata ad una società di revisione o ad un revisore legale dei conti.

Come già riferito, al fine dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, le due Regioni sottoscriveranno anche un apposito accordo.

Detto accordo prevede l’istituzione da parte dei due Soci del Comitato di Coordinamento che rappresenterà la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica dell’attività della costituenda Società e che pertanto eserciterà sulla medesima il controllo analogo ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16, D.Lgs. 175/2016.

Tale Comitato sarà un organo collegiale, permanente, composto da tre componenti di cui due, tra cui il Presidente, di nomina della Regione Friuli Venezia Giulia e uno di nomina della Regione del Veneto.

I componenti del Comitato dovranno appartenere alle rispettive amministrazioni e non avranno diritto ad alcun compenso per l’attività svolta.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti presenti, fatto salvo per le decisioni che riguardino il servizio che si svolge prevalentemente nel territorio di un singolo Socio o che riguardino comunque gli interessi territoriali di un singolo Socio, per le quali bisogna acquisire il voto favorevole del componente designato dal Socio interessato.

Al Comitato viene affidato il controllo strategico, il controllo degli equilibri economico-finanziari, il controllo sulla gestione ed il controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità.

Tra le altre cose spetta al Comitato la definizione degli obiettivi strategici della Società, l’approvazione del piano industriale, l’approvazione del budget annuale.

Per ogni altro dettaglio si rinvia alla documentazione allegata al presente provvedimento (**Allegato A**).

Per quanto fin qui rappresentato e tenuto conto che le politiche infrastrutturali rappresentano uno dei settori di intervento pubblico di maggior rilevanza e che il mantenimento in mano pubblica della concessione autostradale attraverso una società *in house* garantisce il soddisfacimento del servizio pubblico, assicurando al contempo una modalità di gestione efficiente e professionalmente adeguata alla complessità data da questo settore, si propone di approvare lo schema di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. nei testi risultanti dagli schemi allegati alla presente deliberazione (**Allegato A**).

Conseguentemente, si propone di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a sottoscrivere, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, presso il pubblico ufficiale individuato al fine di costituire la nuova società *in house*, l’Atto costitutivo, lo Statuto e l’Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società



Autostrade Alto Adriatico S.p.A. *in house*, così come approvati sulla base degli schemi allegati alla presente deliberazione, anche in presenza di modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o che venissero eventualmente suggerite dalla prassi notarile o per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni.

Si propone, inoltre di individuare nella figura del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica il rappresentante regionale all'interno del Comitato previsto per l'esercizio del controllo analogo sulla costituenda Società.

Per quanto rappresentato, al fine di effettuare i conferimenti in denaro al capitale della costituenda Società, ai sensi degli artt. 2329 e 2342 del codice civile, si propone di determinare in € 1.980.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, o della nuova struttura che subentrerà nelle competenze, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 103233 avente ad oggetto "Partecipazione alla società di capitali per la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla Società Autovie Venete S.p.A. – Acquisizioni di attività finanziarie (art. 18, L.R. 30/2016)" del bilancio di previsione 2018-2020.

Si propone, infine, di incaricare il responsabile della SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, o della nuova struttura che subentrerà nelle competenze, dell'esecuzione del presente atto mediante il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti nonché provvedendo all'impegno e alla liquidazione della somma nei termini sopra descritti.

Si fa presente inoltre, che in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 192, D.Lgs. 50/2016, per verificare la piena corrispondenza della società *in house* ai dettami della normativa vigente, il socio pubblico di maggioranza avvierà la procedura di iscrizione all'elenco ANAC, dandone tempestiva informazione all'altro socio.

Si rende noto infine che il progetto in essere prevede che in seguito i due Soci pubblici provvederanno a conferire le quote di capitale di Autovie Venete attualmente detenute e di cui eventualmente verranno nel frattempo in possesso nella nuova società *in house*, secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 17, L.R. 30/2016 e dalla DGR 142/2017, cosicché la costituenda società *in house* diverrà socia di maggioranza di Autovie Venete S.p.A..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'art. 13 bis, D.L. 16.10.2017, n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito in L. 04.12.2017, n. 172;

VISTA la L.R. 29.04.1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete S.p.A. con sede in Trieste";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";



VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 18, L.R. 30.12.2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, sottoscritto in data 14.01.2016;

VISTA la DGR 142 del 14.02.2017 “Acquisizione di pacchetti azionari di Autovie Venete S.p.A. detenuti da altri enti pubblici e richiesta al tribunale per la designazione del perito ai sensi dell’art. 2343 c.c. per il successivo conferimento della partecipazione regionale al capitale di tale società in quella da costituire ai sensi dell’art. 18 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 30”;

VISTI gli schemi di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda “Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.” nonché lo schema di Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima (**Allegato A**);

PRESO ATTO che, ai fini di quanto previsto dall’art. 4, D.Lgs. 175/2016, la *newco* che subentrerà ad Autovie Venete S.p.A. nella gestione autostradale risulta necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 18, L.R. 30/2016;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compreso l’**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla costituenda “Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.” nei testi risultanti dall’**Allegato A**;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a sottoscrivere, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, presso il pubblico ufficiale individuato al fine di costituire la nuova società *in house* “Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.”, l’Atto costitutivo, lo Statuto e l’Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima, così come approvati sulla base degli schemi allegati alla presente deliberazione, anche in presenza di modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o che venissero eventualmente suggerite dalla prassi notarile o per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni;
4. di individuare nella figura del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica il rappresentante regionale all’interno del Comitato previsto per l’esercizio del controllo analogo sulla costituenda Società;
5. al fine di effettuare i conferimenti in denaro al capitale della costituenda Società, ai sensi degli artt. 2329 e 2342 del codice civile, di determinare in € 1.980.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, o della nuova struttura che subentrerà nelle competenze, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 103233 avente ad oggetto “Partecipazione alla società di capitali per la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla società Autovie Venete S.p.A. –



Acquisizioni di attività finanziarie (art. 18 L.R. 30/12/2016, n. 30) ” del bilancio di previsione 2018-2020;

6. di dare atto che la SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare il responsabile della SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, o della nuova struttura che subentrerà nelle competenze, dell'esecuzione del presente atto mediante il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti, nonché provvedendo all'impegno e alla liquidazione della somma nei termini sopra descritti;
8. di dare atto che la spesa di cui al punto 5) di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di incaricare il responsabile della SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, D.Lgs. 175/2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 33/2013;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1217/2015
Dott.ssa Stefania Zattarin





bozza 22/02/2018

N.RO DI REP.

N.RO DI RACC.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

Repubblica italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di
2018

in Trieste,

Davanti a me dott. _____, Notaio in Trieste, iscritto
nel Collegio Notarile di questa città

sono comparsi i Signori

-

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto non per
sè ma in qualità di _____ della "**REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA**", con sede in Trieste, Piazza dell'Unità
d'Italia numero 1, codice fiscale numero 80014930327, e così
in rappresentanza della stessa
in forza di
che si allega **sub A)** al presente atto,

-

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto non per
sè ma in qualità di _____ della "**REGIONE VENETO**"
e così in rappresentanza della stessa
in forza di
che si allega **sub B)** al presente atto,

-

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-
sonale e dispiegate vesti rappresentative io Notaio sono cer-
to, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**Articolo 1 (Costituzione)**

1. Si premette che l'art.13 bis del Decreto legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172,
per il perseguimento delle finalità di cui al protocollo di
intesa stipulato in data 14 gennaio 2016 tra il Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia
Giulia e Veneto interessate a promuovere la cooperazione
istituzionale per lo sviluppo del Corridoio Mediterraneo, sta-
bilisce che il coordinamento delle infrastrutture autostradali
A4 Venezia - Trieste, A28 Portogruaro - Pordenone e raccordo
Villesse - Gorizia, è assicurato con l'assunzione delle fun-
zioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti il quale stipula le convenzioni di con-
cessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 96128 data 13/03/2018, pagina 9 di 38



7ba0a9b9



tratte autostradali con durata trentennale con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il sopraindicato protocollo di intesa, i quali potranno anche avvalersi di Società "in house" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

che si intende pertanto da parte della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" e della "Regione Veneto" costituire tra di esse una Società "in house" sulla quale esercitare congiuntamente il "controllo analogo", e di cui avvalersi per l'assunzione e/o comunque la gestione e l'esercizio della concessione autostradale trentennale che verrà loro affidata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

tanto premesso e ritenuto

viene costituita tra la "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" e la "REGIONE VENETO" una Società "in house" per azioni sotto la denominazione

"Società Autostrade Alto Adriatico S.P.A"

2. la Società ha sede nel Comune di Trieste.

3. I costituenti ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile indicano l'indirizzo della sede legale della Società in Via Locchi numero 19 - Trieste.

4. La Società è a totale capitale pubblico ed è finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente in concessione in capo a "S.p.A. Autovie Venete" in forza della convenzione unica e ss.mm.ii. con l'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con scadenza naturale fissata al 31 marzo 2017.

Articolo 2 (Durata) - La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Articolo 3 (Oggetto) - La Società ha l'oggetto e l'organizzazione disciplinati nello Statuto in appresso riportato.

Articolo 4 (Amministrazione) -

1. La Società è amministrata secondo quanto previsto dallo Statuto in appresso riportato.

2. Inizialmente l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, che viene dai costituenti nominato nella persona del Signor

3. Il nominato Amministratore Unico dura in carica sino alla comunicazione alla Società da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, o di almeno uno dei soci del perfezionamento della convenzione di concessione autostradale trentennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, nel quale caso scade alla data dell'assemblea convocata per l'ap-



provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

4. Il compenso dell'Amministratore Unico è fissato nell'importo di Euro ...

5. Successivamente l'Amministrazione della Società potrà essere affidata a discrezione dell'Assemblea ordinaria dei soci ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 quale integrato dal D.Lgs. n. 100/2017.

* * *

Articolo 5 (Capitale) - Il capitale sociale viene stabilito e fissato in Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 6.000.000 (seimilioni) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Esso viene sottoscritto per intero dai costituenti come segue:

- "**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**" per numero 4.020.000 (quattromilioniventimila) azioni pari al 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale;
- "**REGIONE VENETO**" per numero 1.980.000 (unmilionenovecentotantamila) azioni pari al 33% (trentatre per cento) del capitale sociale.

I comparenti dichiarano che l'intero capitale ammontante ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) è stato versato per loro conto e nome presso la Banca Unicredit S.p.A. filiale di Trieste, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2329 e 2342 c.c. - come risulta dalla relativa ricevuta di data 2018 che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto sub C).

Articolo 6 (Esercizio sociale) -

1. Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società ed avrà termine al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).
2. I successivi esercizi vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente.

Articolo 7 (Collegio Sindacale) -

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti, funzionanti a sensi di legge e dello Statuto in appresso riportato.
2. Limitatamente alla fase iniziale di costituzione della società il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, riservandosi i soci in sede di assemblea ordinaria di elevarne il numero a cinque membri effettivi qualora ciò fosse richiesto dal Ministero concedente o fosse prescritto dalla Convenzione di Concessione o dalla normativa vigente.

Vengono chiamati a comporre il primo Collegio Sindacale i Signori di cui in appresso, i cui incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società sono noti ai soci:

- dott.



iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di
data n. ,
con funzioni di Presidente- dott.

iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di
data n. ,
Sindaco Effettivo;
- dott.

iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di
data n. ,
Sindaco Effettivo;
- dott.

iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di
data n.ro ;
Sindaco Supplente;
- dott.

iscritta al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di
data n. ,
Sindaco Supplente.

Articolo 8 (Retribuzione Collegio Sindacale) - La retribuzione
dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale
è fissata in

- annui per il Presidente
- annui per ciascun Sindaco effettivo
-

Articolo 9 (Revisione legale dei Conti) -

1. La revisione legale dei conti sulla Società viene affidata
alla società di revisione "....." i cui incarichi di revisione
svolti nei confronti di altre società sono noti ai soci.
2. La nominata Società di revisione ".....", ha sede
in , capitale sociale di Euro , iscritta al Registro
delle Imprese di , numero di iscrizione, codice fiscale e
Partita IVA , numero REA, dura in carica per tre
esercizi e così sino alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
sua carica.

Articolo 10 (Delega) -

1. L'Amministratore Unico viene espressamente autorizzato a
disporre presso l'Istituto Bancario sopraindicato (ovvero
presso gli Istituti Bancari sopra indicati) del capitale sociale
ivi versato - ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 2329 e 2342 del Codice Civile - trasferendolo
in conto corrente ordinario intestato alla Società presso lo stesso
Istituto Bancario/presso



Articolo 11 (Controllo analogo congiunto) -

1. Il controllo analogo congiunto sulla società è esercitato attraverso l'istituzione di uno specifico Comitato disciplinato da apposito accordo tra i soci Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto. Il Comitato deputato al controllo analogo congiunto rappresenta la sede di indirizzo, informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi quorum deliberativi sono disciplinati dal sopraccitato accordo.

Articolo 12 (operatività iniziale) -

1. I soci convengono che nella fase iniziale la necessaria operatività della Società verrà garantita dal socio di maggioranza anche per il tramite di Società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate, utilizzando l'istituto del distacco di personale e contratti di "service"; i costi dei servizi resteranno comunque a carico della Società.

Articolo 13 (Spese) -

1. Tutte le spese e tasse per la costituzione della Società poste a carico della stessa si indicano ai sensi dell'articolo 2328 n. 12 del Codice Civile in circa Euro

* * *

STATUTO della**"Società autostrade Alto Adriatico SOCIETÀ PER AZIONI".****Art. 1 - Denominazione**

1. E' costituita tra "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" e la "REGIONE VENETO" con riferimento all'art. 13 bis del Decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 - una Società per Azioni "**in house**" con la denominazione sociale

Società autostrade Alto Adriatico SOCIETÀ PER AZIONI".**Art. 2 - Sede e domicilio dei soci**

1. La sede legale della Società è in Trieste.
2. L'Organo Amministrativo può istituire sedi, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto, o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal Libro Soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - Oggetto sociale

7ba0a9b9



1. La Società è a totale capitale pubblico e svolge la propria attività di produzione di beni e fornitura di servizi coerentemente con le finalità istituzionali e nella soggezione all'esercizio del controllo analogo congiunto su di essa esercitato dai soggetti che fanno parte del Comitato sul controllo analogo congiunto.

2. L'oggetto sociale principale della Società è costituito, conformemente all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, dall'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali, nonché delle relative adduzioni. In tali attività debbono considerarsi comprese anche quella di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

3. La Società, inoltre, realizza e/o promuove servizi anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti la progettazione, costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni, ovvero partecipa in Società o Enti diretti al conseguimento di fini analoghi.

4. La Società deve ricavare oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dell'attività principale ad essa affidata. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato rivolta anche a finalità diverse è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

5. La società, qualora svolga attività diverse da quella principale in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per ciascuna delle attività svolte.

6. In relazione a finalità previste dalla vigente normativa, la Società può svolgere attività di mandataria per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto e detenere somme altrui necessarie all'esercizio del mandato.

7. La società, fermo quanto previsto dall'articolo 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è tenuta nell'acquisto di beni e servizi a rispettare la disciplina vigente sui contratti pubblici disciplinata nel medesimo decreto.

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) diviso in numero 6.000.000 (seimilioni) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

2. Le azioni possono essere possedute solo da soggetti pubblici che consentono di preservare la essenziale natura "in house" della Società.

3. In caso di aumento del capitale sociale, ai Soci è riserva-



to il diritto di opzione, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea che delibera l'aumento.

Art. 6 - Azioni

1. Le azioni, rappresentate da titoli nominativi, sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna azione. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi di legge. Se questo non sia nominato, le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termini di legge, efficaci nei confronti di tutti.

2. I titoli azionari devono essere firmati dall'Amministratore Unico ovvero da un membro del Consiglio d'Amministrazione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. Il possesso delle azioni costituisce di per sé solo adesione all'Atto Costitutivo e allo Statuto della Società.

4. La Società può emettere ai sensi dell'art. 2348 del C.C. categorie di azioni fornite di diritti diversi determinandone il contenuto.

Art. 7 - Trasferibilità delle azioni

1. Le azioni - nel rispetto delle modalità indicate ai successivi commi - possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi tra i soci od altri soggetti pubblici o comunque ritenuti idonei - nel rispetto dell'art. 13 bis del D.L. 16 ottobre 2017 n.ro 148 convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172 - a non pregiudicare l'assetto "in house" della Società, purché la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo amministrativo e per conoscenza al Comitato che esercita il controllo analogo congiunto sulla Società, indicando oltre all'entità delle azioni che intende trasferire, il prezzo richiesto, il nominativo del proposto acquirente ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento, fermi restando, in capo al soggetto proposto, i requisiti necessari a non pregiudicare l'assetto "in house" della Società.

3. L'organo amministrativo, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà avvisare ciascun socio del trasferimento proposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi all'operazione, ivi compreso il calcolo della parte di partecipazione sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della lettera contenente la proposta di trasferimento delle azioni, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo e per conoscenza al Comitato che esercita il controllo analogo congiunto sulla Società, se intende esercitare il diritto di prelazione alle condi-



zioni indicate ed entro quali limiti.

5. I soci che esercitano il diritto di prelazione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'invio della comunicazione di esercizio della prelazione, hanno diritto di prelazione, da esercitarsi in misura proporzionale tra le azioni già possedute e le azioni sulle quali altri soci non avessero esercitato il diritto loro spettante, anche nell'acquisto di tali ultime azioni.

6. Il socio che non abbia comunicato entro il termine essenziale di cui al comma che precede di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante alla stessa.

7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

9. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente ed alle condizioni indicate nella comunicazione, entro i successivi 60 (sessanta) giorni; trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni sopra indicato, risorgerà il diritto di prelazione dei soci.

10. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

11. Indipendentemente dall'operatività della clausola di prelazione di cui al presente articolo, e quindi nell'ipotesi in cui la prelazione venga esercitata solo parzialmente o non venga esercitata affatto, o comunque nessun socio proceda all'acquisto delle azioni offerte, la cessione delle azioni a terzi estranei è subordinata al gradimento del Comitato che esercita il controllo analogo congiunto sulla Società. Il gradimento o il mancato gradimento dovrà essere motivato e, a tal fine, dovrà valutarsi dal Comitato anche se il soggetto indicato sia soggetto tale da poter portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.

12. E' onere del Socio richiedere l'iscrizione a Libro Soci.

Art. 8 - Diritto di recesso

1. I Soci hanno diritto di esercitare il recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni

1. L'Assemblea delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.

Art. 10 - Assemblea



7ba0a9b9



1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.
3. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea può essere convocata entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società che verranno relazionate dall'Organo Amministrativo.
5. E', inoltre, convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattarsi, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.
6. L'Assemblea dei soci decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo congiunto e su quelli che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica certificata, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 2, terzo comma, del presente Statuto. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora e il luogo della seduta e specificare luoghi, termini e modalità del deposito delle azioni.
2. L'Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale, all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. L'Assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, telefonicamente ovvero audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:
 - i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire



adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Nell'ipotesi che la prima adunanza vada deserta, l'avviso può anche prevedere, per altro giorno e comunque entro trenta giorni dalla data della prima, una seconda adunanza.

5. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del voto ai sensi di legge.

6. I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono depositare i propri titoli presso la sede della Società al più tardi due giorni liberi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, non compreso tale giorno, né quello del deposito.

7. Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

1. Ciascun Socio legittimato all'esercizio del voto può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, valida anche in caso di eventuale aggiornamento della seduta.

2. La rappresentanza, tuttavia, non può essere conferita:

- a) ai membri degli organi amministrativi o di controllo della Società;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) alle Società da essa controllate;
- d) ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle Società da essa controllate;
- e) ai dipendenti delle Società da essa controllate.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli Amministratori presenti. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato dallo stesso Presidente. All'occorrenza, il Presidente nomina due scrutatori.

3. E' compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto



nell'Assemblea medesima, e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per delega e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti. Tutte le votazioni sono palesi.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale intervenuto.

3. Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351, Codice Civile, sono comunque necessari, anche in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

4. Tutte le votazioni sono palesi.

Art. 16 - Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.

Art. 17 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii., a motivare adeguatamente la scelta adottata e ad inviare la relativa delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

3. La scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011,



n. 120.

4. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

5. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente un Vice Presidente.

6. Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 Codice Civile, non può essere nominato Amministratore Unico ovvero componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade, colui che non è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità sotto riportati.

7. I requisiti di onorabilità degli Amministratori si ritengono non sussistenti qualora gli stessi si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per gli Amministratori nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

9. Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

10. Il requisito di professionalità riferito all'Amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sottintende l'aver maturato l'esperienza documentata e la competenza specifica confacenti alla carica in oggetto.

11. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro dell'Organo Amministrativo della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

12. Il Consiglio di Amministrazione nel caso di Organo Amministrativo collegiale, e il Collegio Sindacale, nel caso di Amministratore Unico, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

13. Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, se del caso, al Consiglio d'Amministrazione e, comunque al Collegio Sindacale la



7ba0a9b9



soppravvenienza di una delle cause che comporti la non sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

14. Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, 1° comma, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.

15. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato venga a mancare la permanenza in carica della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea cessa l'intero Consiglio d'Amministrazione, e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Essi potranno compiere, collegialmente e con delibera maggioritaria, i soli atti di ordinaria amministrazione fino a che sia intervenuta l'accettazione di carica da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 18 - Vice Presidente

1. Il Vice presidente, ove nominato, ha il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni spettano all'Amministratore più anziano di età.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, presso la sede della Società o in altri luoghi nel territorio nazionale.

2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove parimenti deve trovarsi il segretario.

3. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione avviene a mezzo telegramma oppure telefax oppure e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente le indicazioni degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma oppure telefax oppure



e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 20 - Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ove lo stesso presieda la seduta.

2. L'Organo Amministrativo nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, e ne determina la durata della carica.

3. In mancanza di convocazione, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli Amministratori può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, sottoscritti dal Presidente, o da chi presiede la seduta, e dal segretario, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

5. Ove l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico le determinazioni dallo stesso assunte sono trascritte su un apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario ove nominato.

Art. 21 - Poteri ed obblighi dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto dell'attività di indirizzo e controllo dell'apposito Comitato di cui al successivo art. 26, che esercita sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle strutture organizzative proprie dei soggetti che vi sono rappresentati, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

2. L'Organo Amministrativo è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Comitato di cui al successivo art. 26 e ad adempiere agli obblighi che saranno fissati nell'accordo previsto dall'art. 26, comma 1, del presente Statuto. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo.

3. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per:

- 1) qualsivoglia modifica della Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società e dei relativi allegati;
- 2) la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della



Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447bis e seguenti del Codice Civile.

3) le decisioni in tema di strategie e politiche industriali e aziendali.

4. L'Organo Amministrativo nell'organizzazione e nella gestione interna della società tiene conto di quanto previsto in merito dal D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

5. Il Consiglio d'Amministrazione nei limiti di legge, può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'Organo Amministrativo può altresì delegare, nei limiti di legge, parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo al Direttore Generale, se nominato, ai Direttori e a procuratori, determinandone le eventuali retribuzioni. L'Organo Amministrativo può inoltre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

6. La nomina del Direttore Generale, con la relativa determinazione di funzioni, poteri e compensi è riservata all'Organo Amministrativo.

7. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'Organo Amministrativo, l'Amministratore Delegato, il Presidente e il Direttore Generale hanno la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

8. Nel rispetto dei criteri di legge possono essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta.

Art. 22 - Firma e Rappresentanza legale

1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente ove questo sia stato nominato. Il solo fatto della firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

2. E' in facoltà del Consiglio d'Amministrazione attribuire la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio anche all'Amministratore Delegato - ove l'organo amministrativo sia collegiale - ed in ogni caso, al Direttore Generale, a Dirigenti, a Procuratori ed anche a terzi.

Art. 23 - Compenso dell'Organo Amministrativo

1. All'Amministratore Unico ed ai componenti dell'Organo Amministrativo, spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico



ovvero ai componenti dell'Organo Amministrativo.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita da deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, Codice Civile e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di ripartizione, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 24 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque Sindaci effettivi e da due supplenti a seconda delle determinazioni dell'Assemblea che può in qualsiasi momento deliberare di elevare il numero dei Sindaci effettivi a cinque integrando così il Collegio in carica.

2. Il Collegio sindacale non svolge la revisione legale della società.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.

4. L'Assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, nomina i sindaci supplenti, nomina il Presidente del collegio e determina il compenso dei Sindaci effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

5. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

7. Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 Codice Civile, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni

8. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.



9. Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

10. I Sindaci, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

Art. 25 - Revisione Legale dei Conti

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 - Controllo analogo congiunto e coordinamento dei soci

1. Il controllo analogo congiunto sulla società è esercitato, mediante l'istituzione di un comitato denominato "Comitato di Coordinamento" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società e che è deputato a impartire all'Organo Amministrativo gli opportuni indirizzi; le modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi quorum deliberativi del "Comitato di Coordinamento" sono disciplinati da apposito accordo stipulato tra i soci Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto.

Art. 27 - Altri Organi

1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e comunque previsti dal presente Statuto.

Art. 28 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Gli utili netti di bilancio sono distribuiti come segue: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, la destinazione della restante parte degli utili è decisa dall'Assemblea sociale che approva il bilancio nel rispetto della legge.

Art. 29 - Scioglimento - Liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari afferenti.

2. Qualunque controversia insorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



BOZZA ACCORDO

tra

la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

e

la REGIONE VENETO

per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla "Società Autostrade Alto Adriatico spa"
costituita ai sensi dell'art. 13 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4
dicembre 2017, n. 172, per il perseguimento delle finalità di cui al protocollo di intesa stipulato in
data 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia
Giulia e Veneto interessate a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo del Corridoio
Mediterraneo.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 96128 data 13/03/2018, pagina 26 di 38



INDICE

PREMESSE

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione, composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato

Art. 3 - Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

Art. 4 - Il Controllo Strategico

Art. 5 - Il Controllo degli equilibri economico-finanziari

Art. 6 - Il Controllo sulla gestione

Art. 7 - Il Controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità

Art. 8 - Poteri del Comitato

Art. 9 - Doveri dell'Organo Amministrativo

Art. 10 - Durata dell'accordo

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 12 - Modifiche normative



PREMESSO CHE

- in data 18 novembre 2009 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo tra il Concedente pro-tempore ANAS S.p.A. ed il Concessionario S.p.A. Autovie Venete alla Convenzione Unica del 7 novembre 2007 relativa all'affidamento in concessione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia;
- la suddetta concessione è scaduta in data 31 marzo 2017;
- in data 14 gennaio 2016 i Soci pubblici di S.p.A. Autovie Venete – Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto - e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto il Protocollo di intesa che prevede la gestione diretta delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia tramite l'istituto dell'"in house" previsto dall'art. 17 della Direttiva Europea 2014/23/UE;
- il suddetto Protocollo all'art. 3, commi 2 e 3, prevede che *"Ai sensi degli articoli 2 e 17 della citata direttiva 2014/23/UE, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti stipulerà un atto convenzionale ... che disciplini la concessione delle autostrade in parola sino al 31 dicembre 2038. L'atto convenzionale terrà conto delle eventuali indicazioni elaborate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti" e che "L'affidataria darà esecuzione agli obblighi di servizio pubblico e pertanto sarà tenuta ad eseguire, tra l'altro: a) la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali collocati lungo la rete di competenza, tra cui il completamento della realizzazione della terza corsia lungo la A4 Venezia-Trieste, opera attratta alla competenza del Commissario Delegato ex OPCM n. 3702/2008; b) il contenimento degli aumenti tariffari in linea con il tasso di inflazione e comunque risultanti dal progetto ..."* ;
- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha previsto, all'art. 178, comma 1, che *"Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali"*;



- lo stesso Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha previsto all'art. 192, l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5.
- In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica "che ha previsto agli articoli 4, comma 4, e 16 la disciplina delle società in house;
- con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 l'ANAC ha approvato le *"Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano tramite affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"*; tali Linee guida sono state successivamente aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- in data 20 maggio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che ha integrato il comma 1 dell'art. 178 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ed introdotto nel medesimo articolo il comma 8 *ter*;
- l'art. 13 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto che per il perseguimento delle finalità di cui al protocollo di intesa stipulato in data 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto interessate a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo del Corridoio Mediterraneo, stabilisce che il coordinamento delle infrastrutture autostradali A4 Venezia - Trieste, A28 Portogruaro - Pordenone e raccordo Villesse - Gorizia, è assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale stipula le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali con durata trentennale con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il sopraindicato protocollo di intesa, le quali potranno anche avvalersi di Società "in house" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
- ai sensi del sopra citato art. 13 bis le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno costituito una società in house, la Società Autostrade Alto Adriatico spa., della quale intendono avvalersi per la realizzazione e gestione delle tratte autostradali di competenza;
- il presente documento disciplina, in conformità alla normativa vigente, le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sulla Società Autostrade Alto Adriatico spa.



TUTTO CIO' PREMESSO

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, nel seguito denominati "Soci", al fine di disciplinare l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società *in house* costituita ai sensi dell'art. 13 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, stipulano il seguente atto, di seguito denominato "Accordo".

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina le attività di controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e degli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii., da parte dei Soci sulla Società.
2. L'esercizio delle attività di controllo analogo, svolto congiuntamente dai Soci, attraverso il Comitato di Coordinamento, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica, di seguito denominato "Comitato", di cui al successivo articolo 2, avviene nel pieno rispetto delle Linee guida dell'ANAC n. 7 approvate con delibera del Consiglio n. 235 del 15 febbraio 2017, integrate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017.

Art. 2 – Istituzione, composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato

1. I Soci, con il presente Accordo, istituiscono il Comitato per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e degli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. ed in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario, dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia Europea in materia di società *in house*.
2. Il Comitato è un organismo collegiale, permanente, composto da 3 componenti nominati, su designazione dei Soci, all'interno delle rispettive amministrazioni con le seguenti modalità:
 - 2 componenti nominati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - 1 componente nominato dalla Regione Veneto.
3. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dall'altro componente nominato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente o su richiesta di uno dei suoi componenti e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Comitato può riunirsi presso gli uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, o, alternativamente presso la sede della Società Autostrade Alto Adriatico spa. Sono altresì ammesse le riunioni anche in audio e/o videoconferenza.



5. Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno 2 componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto - qualora presente - del Presidente.
6. Qualora la decisione da adottare riguardi specificatamente e direttamente la "frazione di servizio" di un Socio, vale a dire il servizio che si svolge prevalentemente nel territorio di sua competenza, (come ad esempio chiudere o aprire un ingresso autostradale) o comunque riguardi gli interessi territoriali di un singolo Socio, occorre acquisire il voto favorevole del componente del Comitato designato dal Socio interessato.
7. Le disposizioni e/o prescrizioni contenute nelle deliberazioni del Comitato sono vincolanti per la Società.
8. Di ciascuna riunione e delle relative deliberazioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei suoi adempimenti, per quanto non previsto dal presente Accordo, potranno essere disciplinati dallo stesso comitato, con apposito atto.
10. A ciascun componente del Comitato le rispettive amministrazioni riconosceranno esclusivamente le spese sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni del medesimo e per l'espletamento dell'incarico. Nessun compenso viene riconosciuto per le attività svolte dai medesimi componenti.
11. Il supporto organizzativo ai lavori del Comitato, comprese le funzioni di segreteria sono, assicurate dalle strutture tecniche della Società che dovrà, altresì, sostenere le eventuali spese di funzionamento.

Articolo 3 - Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

1. Con il presente Accordo, sono stabiliti i contenuti informativi che la Società trasmette sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché, le modalità attraverso le quali potranno essere impartite eventuali direttive e richieste azioni correttive da parte del Comitato.
2. Il controllo analogo congiunto è esercitato dal Comitato, tramite una verifica preventiva, concomitante e consuntiva delle attività svolte dalla Società, e viene realizzato, come meglio specificato negli articoli 4, 5, 6 e 7, attraverso:
 - Il controllo strategico;
 - Il controllo degli equilibri economico finanziari;



- Il controllo sulla gestione;
- Il controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità.

Articolo 4 - Il Controllo strategico

1. Il Controllo strategico è posto in essere dal Comitato mediante:
 - a) la definizione preventiva degli obiettivi strategici che si intendono perseguire con la Società, in coerenza con le disposizioni normative, gli atti di programmazione nazionale e con quanto previsto nell'ambito del piano economico-finanziario allegato al contratto di concessione che verrà sottoscritto con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - b) la definizione delle modalità di misurazione di raggiungimento di detti obiettivi strategici mediante appositi indicatori qualitativi e quantitativi individuati dal Comitato stesso;
 - c) l'approvazione del piano industriale e/o strategico della Società, dei documenti di programmazione, del nuovo piano degli investimenti infrastrutturali e dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - d) l'approvazione preventiva di operazioni societarie straordinarie, di acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni societarie;
 - e) l'approvazione preventiva del *budget* di previsione redatto dalla Società che il Comitato acquisisce entro il 31 maggio di ogni anno;
 - f) l'approvazione preventiva delle deliberazioni da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società
 - g) a successiva analisi consuntiva del grado di effettiva realizzazione degli obiettivi strategici, anche con valutazione degli eventuali scostamenti dai *target* previsti nei documenti di programmazione, in relazione alle risorse umane, materiali e finanziarie assegnate, al fattore tempo, alle criticità e ai fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati. A tal fine, la Società trasmette al Comitato, trimestralmente, una relazione con la quale vengono evidenziati, in particolare, gli obiettivi strategici, lo stato di attuazione e/o stato di avanzamento ed eventuali criticità nel raggiungimento degli stessi.

Articolo 5 - Il Controllo degli equilibri economico-finanziari

1. Il Comitato esercita il controllo degli equilibri economico-finanziari della Società attraverso un monitoraggio:
 - a) preventivo, orientato alla verifica;



- del piano industriale indicante gli obiettivi strategici ed operativi definiti in coerenza con le indicazioni del Comitato, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio e con l'indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria corredato da una relazione redatta dall'Organo Amministrativo, sentito il Collegio Sindacale della Società sulla coerenza e compatibilità delle azioni del piano rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società;
 - del *budget* annuale di previsione espresso in termini di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi, nonché ai flussi finanziari anche in relazione agli obiettivi di cui al punto precedente;
 - delle acquisizioni/dismissioni di partecipazioni, delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria;
- b) concomitante, esercitato attraverso l'analisi dei *report* semestrali economico-finanziari sullo stato di attuazione del *budget* contenenti:
- stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel *budget* annuale e nel piano industriale pluriennale e cause degli scostamenti rispetto al *budget*;
 - andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, sentito il parere dal Collegio Sindacale o della società incaricata della revisione legale dei conti;
 - eventuali richieste di variazioni del *budget* economico;
 - una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono determinare costi aggiuntivi, anche derivanti da contenzioso, o compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività aziendale;
- c) consuntivo, attraverso l'analisi degli aspetti economico-finanziario-contabili dell'esercizio; a tal fine il Comitato acquisisce i seguenti documenti:
- il progetto di Bilancio di esercizio;
 - le relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sul progetto di Bilancio di esercizio, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
 - una relazione illustrativa sull'attuazione degli obiettivi indicati nel *budget* annuale e nel piano industriale.

Articolo 6 - Il Controllo sulla gestione

1. Il Comitato espleta il controllo sulla gestione mediante:

a) controllo preventivo sulle seguenti tipologie di atti qualora non previsti negli atti di programmazione, nel piano economico-finanziario e/o nel *budget* annuale già approvati dal Comitato:

- modifiche dello statuto e variazioni del capitale sociale;
- acquisizione e /o dismissione di partecipazioni in altri organismi;
- operazioni finanziarie a medio lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria;
- definizione dell'organigramma societario anche ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- modifica dell'organigramma societario relativamente alle figure organizzative apicali (quadri e dirigenti);
- programma di acquisizione di risorse umane;
- esecuzione dei lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00;
- acquisizione di forniture e di servizi di importo superiore a € 500.000,00;
- acquisizione/alienazione di beni immobili e mobili registrati di importo superiore a € 1.000.000,00.

L'organo amministrativo, prima dell'adozione degli atti di cui sopra dovrà ottenere il consenso da parte del Comitato. A tal fine trasmetterà tutta la documentazione necessaria ad assumere la decisione al Comitato, che potrà anche chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

b) verifiche e ispezioni, che comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti della Società e/o di eventuali società controllate e collegate al fine di verificare la conformità degli atti emanati dalla Società rispetto alle indicazioni e/o prescrizioni impartite dal Comitato in sede di controllo preventivo. In caso di irregolarità riscontrate è prevista l'apertura di una procedura di contraddittorio, finalizzata alla rimozione delle eventuali non conformità riscontrate (fatti comunque salvi i diritti di terzi eventualmente acquisiti);



- c) richiesta di rapporti, dati e informazioni, rivolta alla Società al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi preventivamente definiti, articolati secondo standard qualitativi e/o quantitativi misurabili che consentano altresì la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione della Società, sia con riferimento alle risorse attribuite, che al raggiungimento degli obiettivi assegnati per un'ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi correttivi, del rapporto tra obiettivi e risultati;
- d) monitoraggio dello stato del contenzioso giudiziale e stragiudiziale esistente, sulla base di una relazione che la Società trasmette, trimestralmente, al Comitato, contenente, per ciascuna vertenza, lo stato del giudizio e le probabili ricadute in caso di soccombenza.

Articolo 7- Il controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità

1. Il Comitato espleta altresì il controllo sulle attività poste in essere dalla Società in relazione alla normativa vigente in materia di anticorruzione; a tal fine verifica, mediante le attività di gestione, il corretto adempimento delle misure *ex lege* n. 190/2012 e ss.mm.ii., di quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione e di quelle eventuali individuate per i rischi specifici con riferimento alle attività istituzionali della Società, nonché di quelle idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società.

Articolo 8 – Termini per l'esercizio del controllo

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo congiunto sugli atti di seguito elencati:

- bilancio di esercizio;
- budget di previsione;
- piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
- modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa;
- operazioni industriali o commerciali non previste nel Piano industriale di particolare rilevanza economica o patrimoniale;
- piano annuale del fabbisogno delle risorse umane.
- altre deliberazioni che saranno sottoposte all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

la società invia al Comitato tutta la necessaria documentazione almeno 30 giorni prima della data fissata per le adunanze degli organi societari competenti per l'approvazione, affinché si proceda ad espletare le eventuali procedure interne di controllo delle rispettive amministrazioni.



2. Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo congiunto su ogni altro atto di cui al presente documento non previsto al precedente comma 1, la società invia al Comitato i relativi atti almeno 10 giorni prima della data fissata per le adunanze dell'organo amministrativo nelle quali saranno assunte le relative decisioni.

Articolo 9 – Doveri dell'Organo Amministrativo

1. Fatte salve quanto disciplinato nello Statuto sociale, l'Organo Amministrativo esercita i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nel presente Accordo e inoltre:
 - a) redige semestralmente, ad integrazione della seconda relazione trimestrale prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera f), una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, un rendiconto finanziario ed un resoconto sui provvedimenti assunti e li trasmette al Comitato preposto all'esercizio del controllo analogo congiunto, accompagnate da un preventivo di chiusura del conto economico dell'esercizio,
 - b) ha l'obbligo di rispondere in modo puntuale e tempestivo alle motivate richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dal Comitato o da ciascun membro di esso, e in particolare, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di trasmettere i verbali, o loro estratti, aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo.

Articolo 10 - Durata dell'accordo

1. La durata del presente accordo coincide con la durata della Società.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
2. La sottoscrizione del contratto di concessione con il Concedente avverrà solo successivamente al perfezionamento dell'iter di cui al comma precedente.
3. In caso di mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. da parte dell'ANAC, la Società e i Soci non potranno rivendicare alcun diritto e/o riconoscimento di qualsiasi natura risarcitoria per le spese sostenute e le attività espletate sino a tale data.

Articolo 12 – Modifiche normative



1. Per quanto non previsto nel presente Accordo o nel richiamato Statuto sociale, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari afferenti.

PER APPROVAZIONE E ADESIONE

Trieste 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n. prot. 96128 data 13/03/2018, pagina 37 di 38



